BOZZA

**CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COMPONENTE di NUCLEO TECNICO - ESPERTO ESTERNO - “Interventi di sostegno alla nascita delle start up” per gli anni 2023-2024 - PR FSE PLUS 2021/2027 Priorità I, Ob. Specifico A, Azione 4**

TRA

FINPIEMONTE S.p.A., soggetta a Direzione e Coordinamento della Regione Piemonte, con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale Euro 140.914.183,00 i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona …….

E

Il dott.……, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ domiciliato per il presente contratto in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nel seguito “Esperto” e ove congiuntamente “Parti”

**Premesso che**

1. con la DGR n. 6-7232 del 17.07.2023 è stato approvato l’Atto di Indirizzo “Interventi di sostegno alla nascita delle start up”, che prevede gli interventi di sostegno alla nascita delle start up tramite i servizi svolti dagli Incubatori certificati del territorio piemontese;
2. con la DD 499 del 02.10.2023 è stato approvato l’Avviso per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione degli “Interventi di sostegno alla nascita delle start up” per gli anni 2023-2024;
3. con D.D. n.431 del 14 agosto 2023, la Regione Piemonte ha individuato, quale soggetto gestore per la realizzazione degli “Interventi di sostegno alla nascita di start up”, Finpiemonte S.p.A. - società regionale "in house" - in qualità di Organismo Intermedio ai sensi del Regolamento n. 1060/2021 e s.m.i.;
4. i sopracitati provvedimenti hanno previsto, tra l’altro, i Servizi di assistenza ex ante start up, indicata come Misura 6;
5. la Misura 6 prevede attività di formazione e consulenza/tutoraggio nei confronti degli aspiranti imprenditori, dalla verifica dell’effettiva validità dell’idea fino alla redazione del business plan, che dovrà essere sottoposto all’approvazione del Nucleo di valutazione;
6. ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso il Nucleo di valutazione è costituito da un rappresentante della Regione Piemonte – Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, un rappresentante dell’Organismo Intermedio Finpiemonte S.p.a e da un rappresentante per ogni soggetto attuatore (incubatore certificato). Il Nucleo di valutazione può essere integrato da esperti esterni, indicati da Finpiemonte e assumerà un regolamento interno per lo svolgimento delle attività previste.
7. tra le attività di competenza di Finpiemonte risultano la selezione e contrattualizzazione di esperti esterni anche con funzioni di componenti dei Nuclei di valutazione;
8. Finpiemonte ha selezionato l’esperto esterno con funzioni di membro del Nucleo di valutazione secondo le modalità previste dal “Regolamento per la selezione dei componenti esterni di comitati di valutazione e di esperti valutatori di progetti”, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19.12.2022, applicando la modalità di selezione tramite Avviso pubblico e procedura comparativa;
9. l’Esperto ha confermato la disponibilità ad accettare l’incarico proposto da Finpiemonte.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra le Parti,

**si conviene e si stipula quanto segue**

**Articolo 1 – *Oggetto del contratto – Obblighi dell’Esperto***

Finpiemonte conferisce all’Esperto, che accetta, l’incarico di partecipare alle attività gestite dal Nucleo di Valutazione indicato in premessa in qualità di membro effettivo dello stesso, al fine di effettuare una valutazione dei business plan pervenuti a valere sull’Avviso “Interventi di sostegno alla nascita delle start up” per gli anni 2023-2024 PR FSE PLUS 2021/2027 Priorità I, Ob. Specifico A, Azione 4

**Modalità di esecuzione delle Attività e Obblighi dell’Esperto**

L’Esperto è obbligato a svolgere le Attività, secondo le modalità, le condizioni ed i termini di seguito indicati, e all’interno del Nucleo di Valutazione l’Esperto deve in particolare contribuire allo svolgimento delle attività istruttorie previste dall’Avviso stesso e finalizzate alla valutazione del business plan. In particolare, il valutatore dovrà espletare le seguenti attività:

1. valutazione tecnica e di merito dei business plan, mediante la compilazione della griglia di valutazione (che sarà allegata al Regolamento del Nucleo di valutazione) e condivisione della stessa durante le sedute del Nucleo secondo i seguenti criteri:

* Fattibilità tecnica: verifica della possibilità concreta di sfruttare una soluzione innovativa, superando i problemi tecnici relativi all’ingegnerizzazione e all’applicazione nell’industria, ai tempi di sviluppo e di messa a punto, nonché ai relativi costi;
* Originalità del prodotto/servizio: intesa come apporto significativo per lo sviluppo di nuovi prodotti/servizi sul mercato;
* Attrattività del mercato: riscontro delle potenzialità e dimensioni del mercato di riferimento e dell’interesse che gli operatori economici o gli utilizzatori finali possono avere per una determinata applicazione, che, sebbene caratterizzata da innovatività, potrebbe non corrispondere a un’effettiva domanda di mercato;
* Interesse per i potenziali investitori;
* Qualità e competenze dell’aspirante imprenditore (o team imprenditoriale): verifica della presenza delle le competenze manageriali necessarie per sviluppare l’impresa;
* Qualità e completezza del business plan;
* Requisiti ex L. 221/12 smi;
* Ove pertinente: innovazione sociale.

1. definizione della richiesta di eventuali ulteriori informazioni/chiarimenti sui contenuti del business plan e valutazione della suddetta documentazione;
2. partecipazione alle sedute del Nucleo di Valutazione;
3. valutazione dell’eventuale richiesta di riesame dei business plan presentati;
4. redazione della relazione finale di valutazione dei business plan;
5. ogni altra attività connessa e riconducibile alle modalità di valutazione delle domande, così come previsto dal Bando.

**Articolo 2 – *Durata del contratto***

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e terminerà il 31/12/2024, termine eventualmente prorogabile in funzione delle residue attività da svolgere, fermo restando l’obbligo di espletare per singola domanda tutte le attività previste all’articolo 1 “Oggetto dell’incarico – Obblighi dell’Esperto”, le quali potranno avere termine di conclusione successivo alla data sopra indicata.

**Articolo 3 – *Incedibilità dell’incarico***

Il presente incarico deve essere svolto in via esclusiva dall’Esperto incaricato e non potrà essere ceduto in tutto o in parte.

**Articolo 4 – *Corrispettivo***

Finpiemonte corrisponderà all’esperto, per tutte le attività svolte in relazione a ciascun business plan, un compenso complessivo pari a € 250,00 IVA esclusa, comprensivo di oneri fiscali e previdenziali.

Non è previsto alcun rimborso spese a titolo di viaggio, diarie o simili.

L’importo complessivo massimo per i compensi di cui sopra è di euro 26.000,00.

L’Esperto dichiara di poter percepire un compenso per il presente incarico in quanto soggetto non posto in quiescenza.

**Articolo 5 – *Modalità di pagamento***

Finpiemonte provvederà alla liquidazione del corrispettivo di cui al precedente art. 4 entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura ovvero dalla richiesta di pagamento (data fattura fine mese).

I documenti di pagamento dovranno essere emessi a consuntivo con cadenza semestrale e dovranno essere relativi agli esiti tecnici definitivi consegnati, con esclusione quindi degli esiti sospesi.

In nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Esperto potrà sospendere alcune delle prestazioni contrattuali previste nel Contratto.

Con l’approvazione del Decreto Legge nr. 87 del 12 luglio 2018 (c.d. “Decreto Dignità”), convertito in Legge nr. 186 del 09 agosto 2018, le prestazioni rese da titolari di Partita Iva, soggette a ritenuta d’acconto, non rientrano nell’ambito applicativo del meccanismo dello Split Payement/Scissione dei Pagamenti.

Prima dell’erogazione del corrispettivo, se superiore a euro 5.000,00, Finpiemonte provvederà altresì a verificare – ai sensi del D.M. n. 40/2008 – eventuali inadempimenti nei confronti dell’erario a carico del beneficiario del pagamento, tramite apposita richiesta a Equitalia Servizi spa. Laddove emerga una situazione di inadempimento, Finpiemonte sarà tenuta a sospendere il pagamento nei confronti del beneficiario e versare la relativa somma all’Erario.

**Articolo 6 – *Obblighi di riservatezza***

Tutti gli atti, i dati, le notizie, i documenti e le informazioni, i relativi studi, elaborazioni e le analisi relative o connesse alle attività di progetto inerente l’incarico in oggetto (nel seguito le “Informazioni”), in qualunque forma ricevute, dovranno essere trattati con la massima riservatezza, potranno essere utilizzati esclusivamente ai fini del presente incarico e non potranno essere diffusi o comunque comunicati a terzi senza il preventivo consenso scritto di Finpiemonte, salvo che in ottemperanza ad obblighi di legge o a richieste di pubbliche Autorità alle quali non si possa opporre rifiuto, che verranno tempestivamente comunicate a Finpiemonte.

L’Esperto si obbliga a:

1. adottare misure che vincolino l’accesso alle “Informazioni”, che devono essere custodite in copia unica, protette da idonee password, senza riprodurle in tutto o in parte, salvo il consenso scritto di Finpiemonte;
2. prendere le necessarie precauzioni onde prevenire ed evitare la divulgazione delle “Informazioni” sia ai membri della propria eventuale organizzazione sia a qualsivoglia persona fisica o giuridica;
3. consultare Finpiemonte, nel caso che per leggi, normative o disposizioni di Autorità competenti, risultasse necessario o opportuno divulgare le “Informazioni”, allo scopo di addivenire ad un accordo sulle modalità, tempi e contenuto delle “Informazioni” da divulgare, senza che ciò possa in nessun modo comportare violazione di alcun obbligo di legge;
4. tenere indenne e manlevare Finpiemonte e Regione Piemonte dall’uso improprio delle “Informazioni” e così da ogni perdita, danno, spesa (ivi compresa ogni ragionevole spesa legale) o altra responsabilità che gli stessi possono essere chiamati a sopportare in relazione ad un’azione, richiesta, procedimento, inchiesta, investigazione, giudizio o decisione iniziati ovvero minacciati di essere iniziati ovvero eseguiti nei confronti degli stessi a causa di una violazione degli obblighi di cui al presente incarico;
5. a fronte di semplice richiesta scritta di Finpiemonte, ovvero alla scadenza del presente contratto, restituire a Finpiemonte tutta la documentazione fornita, ovvero procedere alla sua distruzione, congiuntamente a tutte le “Informazioni” di cui l’Esperto sia venuto in possesso.

L’Esperto non ha obbligo di riservatezza rispetto a quelle tra le “Informazioni”:

* che siano note prima di accettare la nomina come Esperto;
* che siano già pubblicamente disponibili nel momento in cui vengono comunicate ai fini dell’espletamento dell’incarico;
* che divengano pubblicamente disponibili in un momento successivo alla accettazione della nomina come Esperto senza alcuna colpa o errore da parte dello stesso;
* per la cui divulgazione abbia ricevuto consenso scritto da parte di Finpiemonte;
* che abbia dovuto divulgare in conformità a quanto previsto dal punto 3 del presente articolo.

Gli obblighi di cui al presente contratto sopravvivranno al completamento dell’incarico di valutazione, nonché alla cessazione o risoluzione del medesimo per qualsiasi causa.

Essi cesseranno di essere efficaci solo quando le “Informazioni” diventeranno di pubblico dominio per fatti non imputabili al Esperto e comunque decorsi cinque 5 anni dalla cessazione, per qualunque causa, dell’incarico di cui in premessa.

**Articolo 7 – *Situazioni di conflitto di interessi***

L’Esperto dichiara di non essere a conoscenza di situazioni che possano determinare un conflitto di interessi rispetto all'incarico conferito da Finpiemonte ai sensi del presente contratto; a tal fine rilascia dichiarazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 45 e 46 D.P.R. 445/2000.

Qualora, nello svolgimento dell’incarico, l’Esperto dovesse venire a conoscenza dell’insorgere di situazioni di conflitto di interessi, lo stesso provvederà ad avvisare tempestivamente Finpiemonte e comunque adotterà una condotta idonea ad evitare l’insorgere di conflitti di interesse.

**Articolo 8 – *Utilizzazione e pubblicazione dei risultati***

La Regione Piemonte, anche per il tramite di Finpiemonte, potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall’attività oggetto del presente contratto, fermo restando che, salvo specifici accordi scritti tra le Parti, è escluso l’utilizzo del nome dell’Esperto per scopi pubblicitari.

L’Esperto non potrà utilizzare, neanche per proprio uso interno, detti risultati e non potrà farne, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta da parte della Regione Piemonte, anche per il tramite di Finpiemonte.

**Articolo 9 – *Proprietà industriale***

Resta inteso che è riservata ai soggetti titolari del progetto oggetto della valutazione la piena proprietà di tutte le cognizioni, ancorché non brevettabili, nonché dei brevetti e di ogni altro diritto di privativa industriale connesso dal progetto stesso e che è fatto divieto all’Esperto di porre in essere ogni e qualsivoglia azione che possa ledere o interferire con i predetti diritti riservati.

**Articolo 10 – *Risoluzione e recesso dal contratto***

Il contratto potrà essere risolto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. e seguenti, qualora l’Esperto abbia commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze in relazione agli impegni assunti in questo contratto, fatto salvo in ogni caso il diritto di Finpiemonte ad ottenere il risarcimento di eventuali danni e di trattenere, a titolo di penale, le somme dovute allo stesso quale compenso per le attività già svolte.

Finpiemonte e l’Esperto possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 30 giorni.

Nel caso di recesso di Finpiemonte, questa rimborserà all’Esperto le eventuali spese sostenute, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso, e pagherà il compenso per l’attività svolta.

Nel caso di recesso dell’Esperto, lo stesso potrà esercitare il diritto secondo modalità e tempistiche tali da non recare danno a Finpiemonte, impegnandosi sin d’ora a porre in esser tutte le opportune cautele.

**Articolo 11 – *Foro***

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle in merito alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Torino.

**Articolo 12 – *Modificazioni***

Tutte le modifiche al presente contratto dovranno essere concordate tra le parti e formalizzate per iscritto.

**Articolo 13 – *Registrazione e spese***

Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso e le relative spese resteranno a carico della parte che ne farà richiesta.

**Articolo 14 - Protezione dei dati personali – GDPR 679/2016**

L’Esperto dichiara di aver ricevuto da Finpiemonte l’informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente contratto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (RGDP 679/2016).

Torino, lì \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per Finpiemonte S.p.A. L’Esperto

Il Direttore Generale ……….